

SEGRETERIE REGIONALI ABRUZZO / MARCHE

Al Direttore
DPR Marche
Ing. Danilo Antolini

Al Responsabile
Produzione DPR Marche
Ing. Sandro Bianchini

Al Direttore
DPR Abruzzo
Ing. Cesare A. Spedicato

Al Responsabile
Produzione DPR Abruzzo
Ing. Marco Trotta

Al Segretario Nazionale
FastferroVie
Sig. Pietro Serbassi

OGGETTO : Diffida ad effettuare il treno 12014 ad Agente Unico in assenza di accordo tra le parti

Alle scriventi giungono continue lamentele da parte dei macchinisti dell'impianto di Pescara e dei capotreni di Ancona circa le modalità di effettuazione del treno 12014 che, una disamina dei turni evince chiaramente la palese violazione dell'Articolato Contrattuale Vigente.

Infatti, sia per i macchinisti che per i capotreni, essendo il treno in questione inserito in una prestazione lavorativa con inizio lavoro prima delle ore 5.00, in assenza di contrattazione e successivo eventuale accordo deve essere effettuato con modulo di condotta a doppio agente (art. 22 p2.6.4 p2.14 CCNL AF).

Il fatto che la durata del servizio ad Agente Unico superi o non superi le due ore incide unicamente ai fini dell'estensione della durata massima della prestazione lavorativa da 7 a 8 ore. Nulla lascia intendere che le due ore siano il limite per stabilire la modalità di composizione dell'equipaggio di condotta.

A questo punto riteniamo utile ricordare come l'art.22 del CCNL AF punto 2.6.4 (diviso in due capoversi) reciti:

1° capoverso

La prestazione giornaliera per servizi di A/R effettuati ad A.U; riguardanti i treni di trasporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5.00-24.00, è fissata in 7 ore.

2° capoverso

A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia 5.00-24.00 estendendola alle fasce orarie 4.00-5.00 e 24.00-1.00, nonché estendere la durata massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi collocati nella fascia oraria 5.00-1.00.

Nel contempo ci appare utile ricordare il punto 2.3.3 art.14 del Contratto di Confluenza, facendo riferimento unicamente al sopra riportato secondo capoverso, reciti:

In attuazione del secondo capoverso del punto 2.6.4 dello stesso art. 22 del CCNL, per i servizi di andata e ritorno della Divisione Trasporto Regionale effettuati ad agente unico per almeno 2 ore e collocati nella fascia oraria 5.00-24.00, il limite massimo della prestazione giornaliera è fissato in 8 ore.....omissis....

L'art.22 del CCNL del settore ferroviario, norma il limite di durata massima della prestazione giornaliera lavorativa ad agente unico, fissando anche una fascia temporale di esigibilità di tale prestazione: 5.00-24.00.

Tali limiti devono essere posti a tutela della sicurezza e salute del lavoratore e sono da intendersi come riferiti all'orario di inizio e termine della prestazione lavorativa, come definiti contrattualmente.

La necessità eventuale dell'azienda di utilizzare il personale ad agente unico in fascia oraria allargata, non è inoltre esclusa (ricorso alla flessibilità). Essa, però deve essere preceduta da apposita fase negoziale e da un accordo fra le parti. Solo in tale occasione l'eventuale flessibilità che ne scaturisce può e deve essere tra l'altro indennizzata economicamente come da art.78 CCNL AF.

L'impresa deve pertanto diligentemente e con congruo anticipo attivarsi in tal senso, per evitare gli eventuali disservizi. Ci risulta che gli ordini impartiti dai "superiori gerarchici e funzionali" come l'ultimo sms a riguardo inviato ai capotreni di Ancona, non possono riferirsi a materie rimesse alla contrattazione collettiva o individuale, ma solamente a regolamenti ed istruzioni tecniche inerenti le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, nonché ai testi regolamentari riguardanti la circolazione dei treni.

Il potere organizzativo del datore di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contrattuali individuali e collettive ed appare legittimo, pertanto, che il lavoratore rifiuti l'esecuzione di prestazioni non previste contrattualmente.

Vi diffidiamo quindi dal continuare ad imporre al personale l'effettuazione del treno 12014 con modulo ad Agente Unico in assenza di contrattazione e accordo fra le parti, richiedendo, nel contempo, il ripristino del rispetto delle regole e l'assegnazione di due macchinisti al treno 12014 a far data dal 12 Gennaio 2012.

In caso contrario vi attenzioniamo fin d'ora che inviteremo il personale di condotta di Pescara e di scorta di Ancona che si trovasse ad essere comandato ad iniziare la prestazione ad agente unico, suo malgrado, prima delle ore 5.00, ad emettere un M40 nel quale puntualizzerà che inizierà la propria prestazione ad AU dalle ore 5.00, come da CCNL.

Ciò a conferma che, fermo restando la legittimità del lavoratore di rifiutarsi di effettuare servizio ad agente unico così come finora impostato dalla turnazione unilaterale, avendo l'obbligo, in tal caso, di attendere la presenza di un secondo agente di condotta per consentire la partenza del treno, tale iniziativa abbia l'intento di ridurre al minimo le ricadute sulla regolarità del servizio stesso causate dalla protervia aziendale.

In ogni caso, ci appare d'uopo puntualizzarvi che, il personale in questione, verrà difeso dalle scriventi in ogni ordine e grado indipendentemente dal tipo di comportamento che egli voglia adottare.

Distinti Saluti

Ancona / Pescara li, 09 Gennaio 2012

Le Segreterie Regionali
FAST Ferrovie Abruzzo / Marche

Fernando Masci Gianluca Cecchini



FAST FERROVIE
Via Einaudi 1

Tel: 071 56079 FAX: 071 592 3416

TEL. FS: 926 3294 FAX FS: 926 3416 E-MAIL marche@fastferrovie.it



SEGRETERIE REGIONALI ABRUZZO MARCHE

NO AL TRENO 12014 AD A.U. PRIMA DELLE 5.00 SENZA ACCORDO

L'AU prima delle 5.00 è ammesso solo dopo averlo concordato con le OO.SS. e RSU (attualmente non c'è nessun accordo quindi i turni devono essere in normativa e privi di flessibilità). Il fatto che il servizio ad Agente Unico non raggiunge le 2 ore (spezzato a S. Benedetto) è solo per l'estensione della durata della prestazione da 7 a 8 ore (art.14 p 2.3.3 Contratto Confluenza) e non per stabilire se il servizio è o non è da considerare ad agente unico

Macchinisti e Capotreni fate rispettare la vostra professionalità!!!

RICORDATE:

- è vietato effettuare quel servizio ad agente unico
- in caso di qualsiasi disservizio o incidente si rischiano sanzioni sia civili che penali, perchè accettando ci si rende automaticamente responsabili di ciò che si accetta.
- anche se pur consapevole dei rischi, uno decidesse ugualmente di partire da solo non si può accreditare il pagamento di nessuna flessibilità
- Non diamo la possibilità all'azienda di recuperare personale, con azioni che vanno contro il contratto

NON VI CHIEDIAMO DI ADERIRE AD UNA PROTESTA MA SOLO DI RISPETTARE LA NORMATIVA

M40 da effettuare almeno 24/48 ore prima del servizio

Vale M40 n°...../.....

Si da avviso al CD/CPV di che per il treno 12014 del si richiede la presenza del secondo agente di macchina, come previsto dal vigente CCNL per servizi che iniziano prima delle ore 5.00

In alternativa al fine di recare il minor danno possibile alla clientela ci si rende disponibili ad iniziare la prestazione ad agente unico con ora comandata alle ore 5.00 come da Contratto.

Si resta in attesa di comunicazioni.

Data / ora trasmissione

Firma CD/CPV ricevente

Firma PdM / PdB

.....

.....

.....

P.S.

Abbiamo scritto all'azienda diffidandola nel proseguire con tale atteggiamento



FAST FERROVIE

Via Einaudi 1

Tel: 071 56079 FAX: 071 592 3416

TEL. FS: 926 3294 FAX FS: 926 3416 E-MAIL marche@fastferrovie.it

